



Disabili: integrazione dalla A alla Z

Scuola

A cura dell'Associazione Nazionale Subvedenti
Finito di stampare dicembre 2005

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del **Ciessevi**
Centro Servizi per il Volontariato
nell'ambito dell' attività formativa IV trimestre 2005
codice: 76070

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

PREMESSA

D.L.15 n. 76/05

Art.1 “Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione”

Comma 3. “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

L. 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate” recita:

- **art. 12/comma 1** “Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è **garantito l'inserimento** negli asili nido”;¹
- **art. 12/comma 2:** “È **garantito il diritto all'educazione e all'istruzione** della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.

L'**iscrizione** alla scuola è dunque un **diritto esigibile**;
il **rifiuto** un **illecito penale**.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Legge delega n.53/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

Art. 2

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in:

- scuola dell'infanzia,

¹ Si ricorda che la frequenza all'asilo nido dà diritto all'indennità di frequenza (sentenza 467/02 Corte Costituzionale; circolare INPS 22/01/03)

- primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
- secondo ciclo (licei ed istruzione e formazione professionale);

SCUOLA DELL'INFANZIA

e) la **scuola dell'infanzia**², di durata triennale³, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ... un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori...

...alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti... le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

MODALITÀ

Il bambino ipovedente ha la **priorità** nelle graduatorie delle domande di iscrizione all'asilo nido e alla scuola materna:

L.104/92:

- **art. 3/comma 3:** “le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici...”
- **art. 12/comma 4:** “l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”

In caso di rifiuto o problemi relativi all'iscrizione, i genitori possono fare ricorso al **TAR** o al Pretore per un intervento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile.

Qualora nel Comune di residenza non vi sia asilo nido e l'asilo di un altro Comune rifiuti l'iscrizione di un bambino, i genitori devono fare pressione sul proprio Comune perché ottenga, eventualmente anche sulla base di una convenzione, l'accettazione del bambino da parte dell'asilo nido di altro Comune (lo stesso dicasi per le scuole materne).

² Legge delega n.53/05, meglio nota come “*Riforma Moratti*”

³ In alcuni casi, su consiglio dell'equipe medico/riabilitativa, la frequenza alla scuola dell'infanzia può essere prorogata di un anno (“anno di saldatura”)

PRIMO CICLO

Scuola primaria⁴ (ex scuola elementare), della durata di cinque anni e articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali. Essa promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. È previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Scuola secondaria di primo grado⁵ (ex scuola media), della durata di tre anni che si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

⁴ Legge delega n.53/05

⁵ ibidem

IL PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE

Prima dell'iscrizione:

- consultare il P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) della scuola cui si pensa di indirizzarsi per verificare quali siano le modalità previste per un inserimento di qualità;
- consultare il P.E.I. (Progetto di Integrazione di Istituto) per verificare quali siano le modalità per un inserimento di qualità, con particolare riferimento a:
 - accordi di programma (D.Lgs n.59/04 – all.A) che garantiscano, anche per gli allievi in situazione di gravità, l'inserimento nella scuola di competenza;
 - adeguamento edilizio e attrezzature (art. 24, L.104/92)⁶;
 - trasporti, forniti dagli Enti Locali su richiesta della scuola.

Nota: in caso di **scuola privata**, se **paritaria** ai sensi della L.62/00, vige l'obbligo di attuare l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Verificata la qualità dell'integrazione, recarsi quindi presso la propria ASL di residenza e richiedere:

- a) l' **attestazione di handicap** ai sensi della L.104/92 (vedi parte "Riconoscimento di invalidità");
- b) la **diagnosi funzionale (DF)** che individua le caratteristiche, i bisogni degli alunni e gli ausili necessari al processo di integrazione scolastica. La certificazione deve essere rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado superiore, o eventualmente recessa qualora vi sia una modifica sostanziale della situazione individuale. La certificazione di handicap può essere rilasciata anche da specialisti nell'esercizio della libera professione, ma convalidati dalla competente ASL.

AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE:

- **presentare** oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati⁷;
- **segnalare** particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia).

⁶ Ad esempio: banco ergonomico, videoingranditori per ipovedenti)

⁷ Si ricorda che la certificazione di handicap deve essere rinnovata al passaggio da un ordine di scuola all'altro.

PREPARAZIONE ALL'INGRESSO NELLA SCUOLA (L.104/92, art.14/ comma 1 c)

Partecipare (o richiedere) alla riunione del riunione del GLH⁸ finalizzata alla definizione dei provvedimenti da attivarsi sulla base delle necessità dell'alunno disabile iscritto.

DOPO L'ACCOGLIENZA A SCUOLA:

vengono predisposte altre documentazioni che accompagnano gli interventi: il **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** e il **Piano Educativo Individualizzato(PEP⁹)**.

- Il **PDF (Profilo Dinamico Funzionale)**, redatto dalla stessa équipe ASL in collaborazione con gli insegnanti e la famiglia, descrive lo sviluppo che si prevede l'alunno dimostri di potere conseguire nei tempi brevi e medi, in diversi settori di attività, tenendo conto anche delle sue difficoltà.
- IL **PEP (Piano Educativo Personalizzato)**, redatto dagli insegnanti in collaborazione con la famiglia e gli operatori ASL, con riferimento ai bisogni specifici dell'allievo, descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno disabile comprendenti gli aspetti educativi, didattici, riabilitativi e di socializzazione nell'arco di ogni anno scolastico, le strategie¹⁰ e gli strumenti¹¹ più idonei a facilitare l'insegnamento/apprendimento ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici da parte del GLH¹².

E se il GLH non venisse convocato?

- fare riferimento all'Atto di indirizzo **D.P.R. 24-2-94** e alla **L. 104/92** nel farne richiesta ai Dirigenti scolastici:
- informarsi se ci siano leggi regionali sul diritto allo studio.

⁸ **GLH:** Gruppo di Lavoro sull'alunno con Handicap. È importante non confondere i GLH operativi per i singoli alunni disabili, con i GLH di Istituto che si occupano dei temi generali sull'handicap in relazione alla scuola in cui operano.

⁹ Ex PEI. L'acronimo PEI attualmente è usato per indicare il Progetto di Integrazione di Istituto.

¹⁰ L'Associazione Nazionale Subvedenti offre a famiglie, insegnanti, educatori e quanti si occupano di disabilità visiva a vario titolo, un servizio di consulenza pedagogico-didattica vedi: www.subvedenti.it, voce "sostegno all'integrazione scolastica".

¹¹ Per quanto concerne strumenti ed ausili assistivi, vedi: www.subvedenti.it - "servizi" – servizio "Tommaso!"

¹² **GLH:** Gruppo di Lavoro sull'alunno con Handicap. È importante non confondere i GLH operativi per i singoli alunni disabili, con i GLH di Istituto che si occupano dei temi generali sull'handicap in relazione alla scuola in cui operano.

- informarsi se tra CSA-Enti locali-ASL siano stati stipulati Intese e/o Accordi di programma (più vincolanti per riguardo ai diritti, poiché indicano servizi e disponibilità finanziarie delle amministrazioni).

ULTERIORI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE

Oltre al PEP sopra citato, la nuova normativa prevede:

- **il P.E.Cu.P. (Profilo Educativo e Culturale Personalizzato – D.Lgs n.59/04)**, da stendere alla fine del ciclo di scuola secondaria di 1^a grado). Esso” esplicita ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino che è lecito attendersi da lui in questo momento della sua crescita globale” ed indica una serie di obiettivi e contenuti di attività pedagogico-didattiche finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo;
- **il Portfolio (C.M. n.29/04 – all. B e C)**: costituito da una raccolta di documenti attestanti il percorso formativo dell’allievo, corredati da osservazioni da parte di insegnanti, familiari e dell’allievo stesso.

Nota: per tutti i documenti precedentemente indicati è richiesta la collaborazione della famiglia e da essa vanno sottoscritti.

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

L'obbligo di non superare il numero di 20 iscritti, in caso di presenza di un alunno disabile, non è più tassativo. Occorre che il GLH presenti un progetto che giustifichi tale necessità precisando quali sono le condizioni indispensabili ad una integrazione di qualità per quel caso specifico. Il numero complessivo non deve comunque superare i 25 iscritti. In caso di superamento e con la presenza di 1 alunno disabile (o 2 alunni disabili e 20 iscritti), è fatto obbligo ai Dirigenti Scolastici lo sdoppiamento delle classi.¹³

¹³ Da C.M.331/98

10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

LE FIGURE RESPONSABILI DELL'INTEGRAZIONE

A supporto dell'integrazione sono previsti **interventi** di personale qualificato di competenza **dello Stato** e **degli Enti Locali**, personale che opera in relazione all'insegnamento, all'assistenza di base, all'assistenza specialistica, alla mediazione riguardo l'autonomia e la comunicazione:

- **l'insegnante di sostegno** (statale) alla classe: è un docente in possesso di specializzazione, previsto dalla **L. 517/77**, che viene assegnato alla classe in cui è iscritto uno studente disabile, per un numero di ore congruo ai bisogni individuati sulla base della diagnosi funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di Classe; il Dirigente Scolastico inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione lo richieda è tenuto a far richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (**art.41** e **art.44 D.M. 331/98**)
- **l'educatore assistente per l'autonomia e la comunicazione (o assistente ad personam)**: una figura professionale in possesso di titoli di studio specifici richiesti dall'Ente Locale che, nella scuola, opera nell'ambito dell'assistenza educativa, contribuendo alla elaborazione e realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati; la richiesta, da parte del Dirigente Scolastico è: al **Comune** per la scuola materna, elementare e media, alla **Provincia** per le scuole superiori.
- **l'assistente alla comunicazione**: (figura non prevista dalla normativa nazionale) che alcune Province (vedi Milano) offrono come servizio **alle famiglie** per i disabili sensoriali (uditivi e visivi) e che, nella scuola, opera nell'ambito dell'assistenza educativa, contribuendo alla realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati;
- **il collaboratore scolastico** (ex bidello) con la mansione di supportare l'alunno in difficoltà all'entrata ed all'uscita e, come mansione aggiuntiva, assistere gli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

SCRUTINI ED ESAMI: LA VALUTAZIONE: ¹⁴

L. 104/92:

art.16/comma 1: “Nella valutazione degli alunni handicappati è indicato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”. La valutazione dunque fa riferimento al PEI che può anche prevedere la riduzione parziale di certi contenuti.

PROVE D'ESAME¹⁵

PRIMO CICLO

“Nel quadro delle finalità del primo ciclo scolastico, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato (...). Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (O.M. 80/95 Titolo II art.10/comma11, (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97, dalla O.M. 65/98 e dall'art. 1 della O.M. 128/99).

Ripetenze

All'alunno in situazione di handicap è consentito “...il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età... può essere consentita una terza ripetenza in singole classi” (art.14/comma 1 lettera c L. 104/92, chiarito dalla O.M. 330/97, confermata ed integrata con l'O.M. 65/98).

Esame Di Stato

Diploma

Qualora il Consiglio di classe ponga delle difficoltà circa l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma, bisogna evidenziare il processo

¹⁴ “I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati (...) fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media”, anche se l'alunno con handicap non si presenta agli esami (O.M. 80/95 Titolo II art.10 /comma 10, confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98).

¹⁵ E' abolito l'esamedì V[^] elementare, mentre resta quello a conclusione del ciclo di scuola secondaria di I° grado (ex III media)

effettuato dall'alunno, nonché la possibilità di fargli svolgere prove differenziate (O.M. 80/95 art.10, confermata dall'O.M. 330/97 e dalla O.M.65/98).

Attestato di frequenza

Laddove non sia possibile conseguire il diploma, deve essere rilasciato l'attestato di frequenza. Tale attestato preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti d'arte), mentre consente la frequenza ai Corsi regionali di Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di collocamento.

SECONDO CICLO (ex scuola superiore)

g) Il secondo ciclo¹⁶, costituito dal sistema dei **licei** (durata quinquennale) e dal sistema dell'istruzione e della **formazione professionale**, è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione

¹⁶ Legge delega n.53/05

di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Alternanza scuola-lavoro

Con Decreto Legislativo dell'aprile 2005 sono state definite le modalità formative in attuazione dell'art.4 - Legge delega n.53/05.

I percorsi formativi alternano periodi di formazione in aula con momenti di esperienze lavorative in aziende, imprese, enti con i quali la scuola stipula convenzioni. I periodi di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità riferiti allo sviluppo personale, culturale e professionale dello studente e dei piani di studio delle varie scuole.

Ciascuno studente viene seguito da un tutor interno alla scuola che svolge il ruolo di assistenza, guida e verifica del percorso, e da un tutor esterno con il ruolo di favorire l'inserimento dello studente nel contesto lavorativo e l'efficacia dei processi formativi.

Valutazione¹⁷

Se il livello di preparazione risulta riferibile agli obiettivi dei Programmi Ministeriali (o comunque ad essi globalmente corrispondenti), l'alunno handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri alunni (O.M. 80/95 art.12, confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98), sia per l'ammissione agli esami di licenza, sia per la maturità (C.M. 167/95).

Quando il P.E.I. è diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, la valutazione sarà fatta con riferimento al P.E.I. esplicitato nella pagella, ma non nei quadri. Tale valutazione ha valore solo per proseguire gli studi ai fini degli obiettivi del P.E.I.; la decisione conseguente sarà l'ammissione alla frequenza dell'anno successivo o la ripetenza.

Il Consiglio di classe deve informare la famiglia del fatto che adotterà una valutazione riferita al P.E.I., chiedendole un formale assenso. In caso di diniego, l'alunno sarà valutato secondo i parametri dei compagni (O.M. 80/95 art.12, confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98).

Ammissione agli esami

“Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il Consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito” (O.M. 80/95 art. 40, confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98).

¹⁷ Ai docenti di sostegno è riconosciuto il diritto di partecipare a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe (L'O.M. 330/97 art. 4, confermato e integrato dalla O.M. 65/98 e dall'O.M. 128/99 art. 4, comma 10).

L'art. 9 prevede inoltre la possibilità di avvalersi, durante gli esami di maturità, della presenza “delle stesse persone che hanno svolto, durante l'anno scolastico, l'assistenza in relazione a problemi di autonomia e comunicazione, e per lo svolgimento delle prove equipollenti”.

Esami di qualifica II o III anno degli istituti professionali e d'arte

Gli alunni valutati in modo differenziato (cioè in relazione al P.E.I.) possono essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica svolgendo prove differenziate, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite (art. 3 dell'O.M. 330/97, confermata dalla O.M. 65/98). Tale attestato è spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli Studi e Regioni. Tale esame non promuove alla classe successiva.

Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso dei crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4 dell'O.M. n. 38/1999.

Esami di stato

A seguito della L. 425/97 gli alunni in situazione di handicap, anche intellettivo, sono ammessi agli esami finali di stato. Le disposizioni applicative sono state dettate con il DPR 332/98 ed altri decreti e con l'O.M. 38/98 art. 17. L'O.M. 128/99 all'art. 4 richiama le norme sugli esami dettate nelle precedenti ordinanze sopraccitate.

In sintesi: gli alunni che svolgono un piano educativo diversificato (di cui è stata informata famiglia che ne ha dato il consenso) sono ammessi agli esami, svolgendo le tre prove scritte ed il colloquio, anche tramite prove equipollenti predisposte dalla stessa commissione, ai soli fini di ottenere la certificazione dei crediti formativi maturati.

Prove equipollenti

L. 104/92:

art.16/comma 3: “Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione”

É consentito anche l'utilizzo di mezzi tecnici¹⁸ o di modi diversi, nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti (C.M. n.

¹⁸ Per quanto concerne strumenti ed ausili assistivi, vedi: www.subvedenti.it - “servizi” – servizio “Tommaso!”

Si informa inoltre che l'ANS è accreditata per il rilascio della patente informatica ECDL e che a tal fine organizza corsi di informatica utilizzando PC attrezzati per disabili visivi.

163/1983). In ogni caso, le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità”.

Ripetenze

Come già espresso nella **L. 104/92 art.14/comma 1**, ribadito nell’O.M. 80/95 art. 13/comma 4 e nell’O.M. 330/97 art. 3, confermata ed integrata dalla O.M. 65/98, è contemplata la possibilità di essere ammessi a ripetere anche per la terza volta l’ultimo anno di studi frequentato.

L’**O.M. 330/97 art.3** (confermata ed integrata dalla O.M. 65/98) sottolinea che gli alunni che ripetono la classe terza degli Istituti professionali e degli Istituti d’arte “possono frequentare (...) lezioni ed attività della classe o delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi Consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona”.

A questo proposito è possibile avvalersi sia del ricorso alla sperimentazione (D.P.R. 419/74 artt. 2-3; Testo Unico D.P.R. 297/94 artt. 277-278; L. 104/92 art. 13/comma1 -lett. e, comma 5, L. 449/97 art. 40), sia del riferimento alla L. 104/92 art. 14/comma 1 lett. B, che prevede una “organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata”.

UNIVERSITA’

Orientamento scolastico

Le scuole superiori hanno inserito nei loro curricula di studi un congruo numero di ore dedicate all’orientamento scolastico/professionale, ma il servizio sembra presentare ancora qualche lacuna, a giudicare dall’elevato numero di studenti che cambiano facoltà o abbandonano. E’ dunque opportuno che lo studente, prima dell’iscrizione, si documenti ulteriormente non solo sui percorsi didattici, ma anche sulle provvidenze legislative a suo favore, e sull’attuazione di queste nell’Università scelta attraverso approfonditi contatti personali con Uffici o Servizi Disabilità e docenti dell’ateneo, nonché sui possibili sbocchi professionali.

ASPETTI LEGISLATIVI

L. 104/92:

- **art. 12:** “il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata ... nelle istituzioni universitarie”;
- **art. 13:** integrazione scolastica attraverso:
 - dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
 - programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
 - art. 16/comma 4: prove d’ esame anche universitarie con l’uso degli ausili loro necessari;
 - art 16/comma 5 - ... previa intesa col docente della materia.

La **L. 17/99**, integrativa della L.104 precedentemente citata, prevede:

- **art. 1/comma 1:** supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri imposti dalla presente legge;
- **art. 1/ comma 2:** trattamento individualizzato... per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato... l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap¹⁹, la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato;
- **art. 1/comma 3:** nomina da parte di ogni rettore di un docente delegato con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo;

¹⁹ Per quanto concerne strumenti ed ausili assistivi, vedi: www.subvedenti.it - “servizi” – servizio “Tommaso!”

Si informa inoltre che l’ANS è accreditata per il rilascio della **patente informatica ECDL** e che a tal fine organizza corsi di informatica utilizzando PC attrezzati per disabili visivi.

- **art. 2:** fondi derivanti dalla legge, e loro utilizzazione sulla base di progettazioni articolate da parte degli atenei.

Per l'attuazione di queste leggi, il Programma di Azione del Governo per le Politiche dell'Handicap (2000-2003) prevedeva le seguenti azioni per gli studenti universitari disabili:

- rilevazione annuale delle nomine dei delegati;
- ricognizione dei bisogni e delle difficoltà degli studenti disabili, per risolvere i problemi di orientamento, di partecipazione alle lezioni, di accesso ai testi di studio, alle biblioteche e alle consultazioni bibliografiche, al supporto didattico specifico, alla vita di relazione e di studio con gli altri, al rapporto con i docenti, alla realizzazione dei percorsi di formazione per il completamento degli studi;
- realizzazione del diritto allo studio garantendo l'assistenza e l'aiuto alle persone attraverso interventi promossi nell'ambito dell'autonomia universitaria;
- Individuazione dei servizi, delle soluzioni organizzative e dei supporti più idonei tra i quali:
 - nuove tecnologie per il raggiungimento del più elevato grado di autonomia possibile,
 - trascrizione di testi in braille, a caratteri ingranditi, registrazioni, postazioni informatiche attrezzate (ausili ingrandenti, sintesi vocale, barra braille, ecc.) nelle maggiori biblioteche, nelle aule e nell'ufficio per disabili,
 - fruibilità delle aule, delle biblioteche e delle sale di studio per disabili motori e sensoriali,
 - facilitazioni per l'accesso ad Internet, alle reti dell'Ateneo, alle banche dati bibliografici, anche attraverso specifiche postazioni informatiche appositamente attrezzate.

Il D.P.C.M. 390/01 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi della legge 2 dicembre 1991”, (criteri per l'accesso alle prestazioni agevolate - borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi, ... e interventi minimi delle regioni per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto allo studio degli universitari) stabilisce:

18 – Scuola - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

- **art. 8:** esonero totale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; per invalidità inferiori le università statali potranno prevedere esoneri totali o parziali;
- **art. 14** (in particolare):
 - **comma 1:** le regioni, le province autonome e le università forniscono ampio accesso alle informazioni per orientare nei percorsi formativi ed universitari, in riferimento alle specifiche tipologie di disabilità;
 - **comma 2:** per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% i requisiti per le prestazioni agevolate potranno essere ridotti fino ad un massimo del 40%...
 - **comma 3:** La durata dei benefici è di
 - 9 semestri per i corsi di laurea
 - 7 semestri per i corsi di laurea specialistica
 - 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico
 - **comma 4 e 5:** per chi si è iscritto ai corsi prima del DM 509/99, sono previste norme particolari per la durata dei benefici e del servizio abilitativo (c.4) e per i requisiti di merito (c.5);
 - **Comma 6 e 8:** le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare:
 - specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi per le specifiche disabilità (c.6),
 - particolari criteri di valutazione delle condizioni economiche degli studenti disabili per favorirne l'accesso ai servizi e agli interventi (c. 8);
 - **comma 9:** l'importo delle borse di studio può essere incrementato per consentire l'uso di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio;
 - **comma 10:** gli interventi di tutorato possono essere affidati ai "consiglieri alla pari", cioè a persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto;

SUGGERIMENTI

Prima dell'iscrizione:

non limitarsi ai pur utili pieghevoli e siti internet che talvolta generano troppo ottimistiche attese, ma attivare approfonditi contatti tra il Servizio Disabili²⁰ dell'ateneo e l'aspirante matricola,.

Al momento dell'iscrizione:

- va dichiarato, lo stato di disabilità, per poter fruire dei Servizi predisposti dall'ateneo;
- sarebbe utile presentare una diagnosi funzionale che definisse non tanto la patologia quanto il residuo visivo ed il suo utilizzo ottimale; all'uopo lo studente può rivolgersi ad una Associazione di categoria o ad un Centro specializzato, piuttosto che all'oculista di riferimento il quale generalmente rilascia una certificazione prettamente medica. Questo documento può costituire una traccia facilitante al momento del colloquio preliminare informativo finalizzato alla predisposizione del piano di intervento e della nomina del Tutor.

La necessità del Tutor deve essere individuata e definita subito dopo l'iscrizione al corso di laurea, prima dell'inizio delle lezioni.

Il Tutor concorderà con lo studente, l'organizzazione della frequenza alle lezioni, la partecipazione a lezioni, esercitazioni, seminari, la trascrizione degli appunti, i colloqui con docenti, assistenti, istituzioni universitarie, le pratiche amministrative, la preparazione degli esami con l'eventuale proposta di prove equivoche, la preparazione della tesi di laurea.

L'AULA UNIVERSITARIA E LA LEZIONE

Alcuni accorgimenti possono favorire la partecipazione alle lezioni dell'ipovedente:

- lo studente deve prendere posto nei primi banchi, posizione più favorevole in caso di proiezione di audiovisivi; il docente dovrebbe mettere a sua disposizione copia di tutti i lucidi, schemi, documenti e supporti cartacei da lui utilizzati;

²⁰ Il Servizio Disabilità: Ad oggi le Università hanno nominato un docente per la disabilità, Delegato dal Rettore, che coordina, controlla tutte le iniziative riguardanti l'integrazione e il percorso di studi direttamente o attraverso un Ufficio o Servizio Disabilità e Handicap.

20 – Scuola - Disabili: integrazione dalla A alla Z- ANS

- sono utili registrazioni su nastro, o disco, o videocassetta delle lezioni;
- la sbobinatura delle cassette potrà essere realizzata da un servizio universitario o da un servizio di volontariato o da un assistente alla comunicazione.
- In alcune Università si stanno sperimentando interventi di stenotipia computerizzata che consentono di seguire la lezione sul monitor di un pc o su uno schermo, in tempo pressoché reale, e di averne alla fine il testo stampato.

SIGLE

a.s.	anno scolastico
ANS	Associazione Nazionale Subvedenti
ASL	Azienda Sanitaria Locale
CFP	Corsi regionali di Formazione Professionale
CM	Circolare Ministeriale
CSA	Centro Servizi Amministrativi
DF	Diagnosi Funzionale
DL	Decreto Legge
DLg	Decreto Legislativo (decreto delegato)
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FAND	Federazione Associazione Nazionale Diabetici
FISH	Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
GLH	Gruppo di Lavoro operativo sull'alunno con Handicap
GLIP	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
ICF	Classificazione Internazionale della Funzionalità
L	Legge
LR	Leggi Regionali
OM	Ordinanza Ministeriale
PDF	Profilo Dinamico Funzionale
PEI	Progetto di Integrazione di Istituto
PEP	Piano Educativo Personalizzato
POF	Piano dell'Offerta Formativa
PSR	Piani Sociali Regioni
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

RINGRAZIAMENTI

La realizzazione del presente opuscolo è stata possibile anche grazie all'utilizzo di pubblicazioni simili a cura di Associazioni di Disabili.

Si ringraziano oltre alla Ledha e alla Fish:

- l'Associazione Italiana Persone Down (A.I.P.D.)
- l'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali (A.N.F.F.A.S.)
- l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.)

che, con le loro pubblicazioni e sui loro siti internet, danno un contributo fondamentale alla tutela dei diritti delle persone disabili.